Pubblicato il 29/10/2024

N. 19071/2024 REG.PROV.COLL.
N. 06369/2024 REG.RIC.

Firmato digitalmente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6369 del 2024, proposto da

A.T.S. Monte Maggiore Soc. Coop., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli Avvocati Vania Romano e Claudia Pironti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti

Natura Sarda Società Agricola S.S., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del decreto n. 204812 dell’8 maggio 2024, emesso dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste - Dipartimento della Politica Agricola Comune e dello Sviluppo Rurale - Direzione Generale dell’Economia Montana e

delle Foreste, di rigetto della proposta definitiva del contratto filiera “B.A.Ci. Quali - Biomasse Alternative Cippato di Qualità”;

- ove occorra e nei limiti di interesse, del relativo bando “Contratti di filiera Settore forestale”, approvato e pubblicato il 26 aprile 2023, prot. 221150;
- del preavviso di rigetto notificato via pec dall’Ufficio preposto il 15 aprile 2024;
- di tutti gli ulteriori atti inerenti al relativo procedimento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2024 il dott. Francesco Elefante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Rilevato che parte ricorrente ha adito l’intestato TA.R. chiedendo l’annullamento del decreto n. 204812 dell’8 maggio 2024, emesso dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste - Dipartimento della Politica Agricola Comune e dello Sviluppo Rurale - Direzione Generale dell’Economia Montana e delle Foreste, di rigetto della proposta definitiva del contratto filiera “B.A.Ci. Quali - Biomasse Alternative Cippato di Qualità (realizzazione di un impianto per la produzione di cippato di qualità o “CIPPATINO”, con il legno proveniente dai tagli boschivi) motivato in ragione dell’assunto (quale unico profilo motivazionale qualificato dalla stessa amministrazione come ostativo) che “*la delibera della Banca Unicredit versata in atti non è sufficiente a dimostrare la totale copertura finanziaria della spesa ammessa in quanto il finanziamento bancario deliberato risulta essere grandemente inferiore rispetto al fabbisogno complessivo del Progetto. Alla luce di tale documento, dunque, la copertura finanziaria risulta*

dimostrata solo in minima parte. Nello specifico, a fronte di un fabbisogno totale pari ad € 176.900,00, il finanziamento bancario deliberato è pari ad € 69.020. Ne discende che, in violazione dell'art. 10 comma 10 lett. c), n. II ultimo capoverso del Bando, resta non dimostrata la copertura dei restanti € 107.880,00 del Programma. Non assume alcun rilievo, poi, la dichiarazione resa dal titolare della ditta Vesuvio Legnami con cui questi ritiene che l'investimento sia sostenibile dalla Vesuvio Legnami in primis perché non si tratta di un'autodichiarazione resa ai sensi della DPR n.

445 del 2000; inoltre, anche qualora si fosse trattato di un'autodichiarazione, la stessa non

sarebbe stata sufficiente in quanto per dimostrare la copertura finanziaria dei restanti €

107.880,00 è necessario che un professionista terzo attesti che il Soggetto Beneficiario sia

in grado di coprire, con i propri mezzi finanziari, le spese ammesse a finanziamento";

Tenuto conto che sono stati dedotti i seguenti motivi di gravame:

1) "*Violazione e falsa applicazione dell'art. 11 del bando e dei principi della legge 241/1990 relativamente al soccorso istruttorio procedimentale e del giusto procedimento.*

Eccesso di potere per ingiustizia manifesta e difetto di ragionevolezza", stigmatizzando lo stillicidio di istanze di chiarimenti e integrazioni avanzate dall'amministrazione, nella quasi totalità delle occasioni proposte a ridosso dei periodi festivi e comminando termini palesemente non congrui e, soprattutto, incrementando di volta in volta il tenore delle richieste , dando luogo ad una fitta corrispondenza; si evidenzia in particolare a che i termini volta a volta assegnati per gli adempimenti documentali richiesti erano tutti violativi della previsione di cui all'art. 11 del bando, laddove prescrive (al comma 3) che "*Le carenze di qualsiasi elemento della proposta definitiva e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e*

ogni altra irregolarità essenziale della stessa possono essere sanate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241. Ai fini della sanatoria il Ministero assegna al soggetto proponente un congruo termine - non inferiore a dieci (10) giorni, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate - perché sia resa, integrata o regolarizzata la proposta presentata. In caso di inutile decorso del termine, il Ministero procede all'esclusione del soggetto proponente".

Nel merito, si lamenta l'erroneità della motivazione addotta atteso che la commissione aveva espressamente richiesto un documento attestante la totale copertura finanziaria dell'intero progetto facendo però erroneo riferimento alla copertura dell'intero progetto e non solo della quota al netto del contributo in conto capitale (posto che non aveva senso richiedere la copertura finanziaria anche delle somme versate a fondo perduto da parte della stessa amministrazione e dell'IVA (che non è un costo finanziabile);

2) "*Violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza. Eccesso di potere per travisamento di fatti e documenti e conseguente difetto di istruttoria. Ingiustizia manifesta*", atteso che il riportato profilo motivazionale, quand'anche fondato, non avrebbe potuto comunque potuto condurre, in ogni caso, al diniego di tutta la proposta progettuale, ma al più a una riduzione proporzionale dell'importo ammesso, imponendo la copertura delle differenze contestate;

Letta la memoria difensiva depositata in atti dal Ministero resistente, con la quale quest'ultima evidenzia *ex adverso* che le reiterate richieste di chiarimenti e integrazioni documentali si erano rese necessarie a causa dalla frammentarietà e scarsa organicità della documentazione trasmessa dal soggetto proponente; con riferimento ai termini asseritamente illegittimi, si pone in luce come "*per il soccorso istruttorio del 29 dicembre 2023 siano stati concessi i termini previsti sia per il soccorso istruttorio di cui all'art. 6 comma 1 lett. b) legge n. 241*

del 7 agosto 1990, sia il termine previsto dal Bando; diversamente, per le

successive
richieste di chiarimenti ed integrazioni effettuate ai sensi dell'art. 10 comma 11 del Bando è stato concesso il termine indicato dal bando al richiamato articolo (7 giorni).
Allo stesso modo, rispetto ai termini concessi in relazione al preavviso di rigetto, si è
applicato quanto prescritto all'art. 10 bis legge n. 241 del 7 agosto 1990"; infine, si rileva che ciascun soggetto beneficiario era tenuto a dimostrare la totale, e non parziale, copertura finanziaria della spesa ammessa del progetto come imposto dal Bando all'art. 10, comma 10, lett. c), n. II ultimo capoverso: i beneficiari, infatti, erano tenuti ad anticipare l'intera somma costituente il totale fabbisogno per realizzare il progetto posto che il versamento del contributo in conto capitale non avviene *ex ante* rispetto alla realizzazione degli interventi, ma ex post (ex art 14 comma 1 del Bando "*Le quote del contributo in conto capitale sono erogate per stato di avanzamento della spesa, subordinatamente all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli interventi*
ritenuti ammissibili");
Ritenuto che il ricorso deve essere rigettato perché infondato atteso che l'art. 10, ultimo periodo del comma 10, del bando, espressamente prevedeva che era necessaria la "*dimostrazione della totale copertura finanziaria della spesa ammessa del Progetto, come prevista dal piano finanziario*". Né per l'amministrazione è possibile rimodulare "strada facendo" le agevolazioni in funzione delle coperture finanziarie depositate, non potendosi ragionevolmente onerare quest'ultima di tali adempimenti pena il rallentamento complessivo dell'azione amministrativa perché dipendente da ciascun singolo progetto, essedo viceversa onere del proponente di premunirsi di tutta la documentazione necessaria a tal fine *ab initio*;
Considerato che le concrete modalità di svolgimento della vicenda in esame e la particolarità della questione consentono la compensazione delle spese di lite tra le

parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta perché infondato.

Spese di lite compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Spagnoletti, Presidente

Francesco Elefante, Consigliere, Estensore

Francesco Baiocco, Referendario

L'ESTENSORE
Francesco Elefante

IL PRESIDENTE
Leonardo Spagnoletti

IL SEGRETARIO